

# VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 08 settembre 2007 alle ore 20.00 si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, presso una sala dello Bar dello Stadio del Ghiaccio di Ora (BZ), a seguito dell'avviso di convocazione regolarmente comunicato mediante posta elettronica, l'assemblea dell'Associazione **COMITATO ITALIANO BROOMBALL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**. È presente il Consiglio direttivo nelle persone dei signori:

- Presidente: Bortolotti Ivano;
- Vice Presidente: Schmid Lino;
- Vice Presidente: Chiesa Nicoletta;
- Segretaria: Todeschi Stefania;
- Consiglieri: Tait Mirko, Gabanella Pierluigi, Mitterhofer Mirko e Caser Sergio. Assente giustificato il Consigliere Ebnicher Enrico.

Sono inoltre presenti i signori Roland Lazzeri, Presidente dell'Associazione sportiva A.S. POCHI 89, Mitterhofer Mirco, Presidente dell'Associazione sportiva B.C. ROTALNORD, Huebser Alfred, Presidente dell'Associazione sportiva A.S.V.B.C. RED DEVILS STILFES, Presidente dell'Associazione sportiva A.S.D.FIGHTERS COCKS AURONZO BROOMBALL, Stephan Dejoris, Presidente dell'Associazione sportiva B.C. WELSCHNOFEN, Umberto Moccati, Presidente dell'Associazione sportiva A.S.D.B.C. VAL DI SOLE, Matthias Innerbichler, Presidente dell'Associazione sportiva BAD BOYS STEINHAUS VALLE AURINA, Patrizio de Biasi, Presidente dell'Associazione sportiva B.C. BELLUNO, Borin Andrea, Presidente dell'Associazione sportiva A.S.S. ARTIKK'S, Presidente dell'Associazione sportiva S.S. NANNO, Presidente dell'Associazione sportiva B.C. BOMBORAS BRUNICO, Presidente dell'Associazione sportiva B.C. NEUMARKT, Insam Werner, Presidente dell'Associazione sportiva A.S.V. BROOMBALL CLUB GHERDEINA, Sighel Pierfrancesco, Presidente dell'Associazione sportiva B.C. PINE', Baratta Bruno, Presidente dell'Associazione sportiva SSV. LEIFERS A.S.V.BROOMBALL SHARKS, Helga Dipoli, Presidente dell'Associazione sportiva SSV. LEIFERS A.S.V.BROOMBALL LENZI, Andrea Gschnizez, Presidente dell'Associazione sportiva A.S.V.B.C. RAPTAS STILFES, Laura Tessadri, Presidente dell'Associazione sportiva G.S. GEIER SALORNO, Lorella Ghiotti, Presidente dell'Associazione sportiva G.S. MERANO,

Assume la Presidenza il sig. Bortolotti Ivano, e constatata la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo e di un numero di soci sufficiente a deliberare in seconda convocazione dichiara validamente costituita l'Assemblea per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, che qui di seguito si trascrivono:

- 1 . Modifiche allo statuto con variazione denominazione e sede sociale;
- 2 . Varie ed eventuali.

Si passa quindi alla trattazione dell'Ordine del Giorno in merito al quale vengono prese le seguenti:

### **Deliberazioni**

**Ad. 1 )** Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina segretario la signora Todeschi Stefania. Il Presidente, in merito all'ordine del giorno, precisa ai convenuti:

- che l'art. 90 – comma 18) della Legge 27/12/2002, n.289, dispone che i seguenti requisiti devono essere espressamente previsti nello statuto:
  - a) indicazione nella denominazione sociale della finalità "sportiva dilettantistica";
  - b) indicazione nell'oggetto sociale della possibilità di esercitare attività didattica con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
  - c) attribuzione della rappresentanza legale dell'ente;
  - d) assenza di fini di lucro e divieto assoluto della divisione fra gli associati, anche in forme indirette, dei proventi delle attività;
  - e) principio di uguaglianza dei diritti degli associati, con la previsione specifica della elettività delle cariche sociali;
  - f) obbligo di redazione di rendiconti economico –finanziari, nonché modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari e modalità di scioglimento dell'associazione;
  - g) obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
- che l'Associazione sportiva svolge esclusivamente attività sportiva dilettantistica;
- Che è opportuno cambiare la sede della Associazione portandola in Laghetti di Egna (BZ) Via Cauria nr. 5, CAP 39044;

Dopo aver fornito le precisazioni di cui sopra il Presidente dà lettura di una nuova formulazione dello statuto dell'associazione contenente tra l'altro quanto previsto dall'art. 90, co. 18, L. 27.12.2002, n. 289 e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci.

I convenuti, preso atto di quanto illustrato dal Presidente, dopo ampia discussione, all'unanimità deliberano di approvare il seguente statuto:

# STATUTO

## ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

**Articolo 1 COSTITUZIONE e SEDE:** nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituito, con sede in Laghetti di Egna (BZ), via Cauria nr. 5, CAP 39044, una associazione non commerciale, operante nel settore sportivo, che assume la denominazione **COMITATO ITALIANO BROOMBALL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**, in sigla **C.I.B. a.s.d.** A discrezione del Consiglio Direttivo, possono essere aperti uffici periferici e gruppi collegati.

L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed in base alle vigenti leggi in materia di Associazioni non riconosciute ed Associazionismo. Per altri aspetti della vita associativa, si rimanda al Regolamento Interno da redigersi a cura del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

**Articolo 2 – SEDE:** la sede del C.I.B. a.s.d. è stabilita nel luogo che il Consiglio Direttivo definirà a inizio mandato. La sede rimarrà la medesima in assenza di diversa delibera del Consiglio Direttivo.

**Articolo 3 – DURATA:** la durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

**Articolo 4 – FINALITA':** l'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Inoltre, l'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà sportiva la sua attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

- a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione, l'attività didattica e la disciplina del broomball, sport dilettantistico, nelle sue specialità ad essa appartenenti in tutte le sue forme e manifestazioni;
- b) la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport del broomball;
- c) l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport del broomball.

Tutta l'attività dell'Associazione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni amministrative e fiscali.

**Articolo 5 – AFFILIAZIONI SOCIALI:** l'Associazione sportiva che intende essere ammessa a socio del COMITATO ITALIANO BROOMBALL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA dovrà farne richiesta, anche verbale, tramite il suo Presidente, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e agli eventuali regolamenti interni e alle delibere adottate dagli organi del C.I.B. a.s.d., nonché a pagare la quota di affiliazione stabilita. Con l'affiliazione, determinata dal Consiglio Direttivo, le società accettano senza riserva, per sé e per i propri soci, lo statuto e le disposizioni del C.I.B. a.s.d..

Le società affiliate ed i soci che le compongono, che accettino di agire nell'ambito del C.I.B. a.s.d. si obbligano a non adire mai per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante dall'attività sportiva altro organo che non sia il C.I.B. a.s.d., accettandone, per esplicita convenzione, le decisioni. Esse si impegnano pure a non provocare, né direttamente né indirettamente, l'intervento delle Autorità, Enti o persone estranee al C.I.B. a.s.d. per ostacolarne le decisioni.

Le società che contravvengono al presente articolo saranno private a tempo indeterminato di tutti i diritti di associato al C.I.B.

**Articolo 6 – CESSAZIONE:** le società affiliate cessano di far parte del C.I.B. a.s.d.:

- a) per dimissioni o scioglimento volontario;
- b) per inoperosità o per impossibilità pratica di funzionamento non dovuto a causa di forza maggiore perduranti per un anno;
- c) per gravi inadempienze agli obblighi dello statuto deliberate dal Consiglio Direttivo.

Per cessazioni riguardanti il punto C) la società può appellarsi all'assemblea generale.

Le società uscenti per qualsiasi ragione perdono indistintamente tutti i diritti.

**Articolo 7 – QUOTA SOCIALE E QUOTA D'ISCRIZIONE:** Le associazioni sportive socie del C.I.B. a.s.d. sono obbligate a versare la quota sociale annuale, deliberata di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Ogni squadra deve inoltre versare una quota d'iscrizione al Campionato al quale intende partecipare, anch'essa stabilita dal Consiglio Direttivo o da altro organo competente. Dette quote non sono dei corrispettivi ma, a tutti gli effetti, contributi versati al COMITATO ITALIANO BROOMBALL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA a copertura delle spese effettivamente sopportate ed a sostegno delle sue iniziative.

Le quote associativa e d'iscrizione sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo o di altro organo competente di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote associativa e d'iscrizione sono intrasmissibili e non rivalutabili, né possono essere trasferite a terzi o rivalutate.

**Articolo 8 – DIRITTI DEI SOCI:** è stabilito il principio di uguaglianza dei diritti dei soci. In particolare la qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

**Articolo 9 – OBBLIGHI SOCI:** i soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.

**Articolo 10 – OBBLIGAZIONI SOCIALI:** il C.I.B. a.s.d. risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio. Tutti i membri del Consiglio direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'associazione nell'ambito del mandato loro conferito. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti lo svolgimento dell'attività associativa saranno assunti in solido e collegialmente dal Consiglio direttivo.

**Articolo 11 – RECESSO SOCI:** la qualifica di socio si perde:

- a) in caso di dimissioni scritte o verbali indirizzate al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale oltre i termini prescritti;
- c) per causa di morte;
- d) esclusione.

**Articolo 12 – ESCLUSIONE SOCI:** Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L' esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
3. che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
4. che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento della quota sociale stabilita.

L'esclusione diventa operante dalla data dell'annotazione nel libro dei soci.

**Articolo 13 – COMUNICAZIONI:** le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e non avranno diritto al rimborso della quota sociale annuale versata.

**Articolo 14 – PATRIMONIO:** il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

- dalle quote sociali, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
- da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, proventi, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione nè all'atto del suo scioglimento.

**Articolo 15 – ESERCIZIO SOCIALE:** l'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

**Articolo 16 – ORGANI SOCIALI:** sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- Il Cassiere Economo.

**Articolo 17 - ASSEMBLEE:** le assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o nei locali di svolgimento dell'attività sportiva almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione. La convocazione può avvenire anche a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

**Articolo 18 – ASSEMBLEA ORDINARIA:** l'assemblea ordinaria delibera in particolare:

- sull'approvazione del bilancio annuale e si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica;
- elegge il Consiglio direttivo;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza del presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati; in questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può rappresentare, per delega scritta, un solo associato. Alle assemblee, sia ordinaria, sia straordinaria, possono partecipare solo 2 rappresentanti per ciascuna Associazione sportiva.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, e possono ricoprire cariche sociali, i rappresentanti delle Associazioni socie del C.I.B. a.s.d. in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) abbiano compiuto il 18° anno di età;
- b) rivestano la carica di Presidente o di consigliere dell'Associazione di appartenenza o la rappresentino in virtù di formale delibera, anche verbale;
- c) siano soci delle Associazioni che abbiano versato per intero la quota sociale e d'iscrizione di competenza.

**Articolo 19 ASSEMBLEA STRAORDINARIA:** l'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

**Articolo 20– DELIBERAZIONI ASSEMBLEA:** in prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide a maggioranza assoluta dei voti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, in seconda convocazione con la maggioranza di almeno metà dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche statutarie per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:

- a) per appello nominale;
- b) per alzata di mano.

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

Tanto l'Assemblea ordinaria che straordinaria, in caso di parità di voti, è chiamata subito a votare una seconda volta. Se dovesse sussistere la parità anche in questo caso, prevarrà la decisione cui accede il Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

**Articolo 21- ASSEMBLEA:** l'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente con maggiore anzianità di servizio all'interno del Comitato Direttivo. L'assemblea nomina un segretario.

**Articolo 22- CONSIGLIO DIRETTIVO:** è formato da un minimo di 7 ad un massimo 11 persone scelte fra gli associati, restano in carica per un periodo di due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da:

- a) il Presidente;
- b) due Vice Presidenti;
- c) da 4 a 8 consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni; la sua opera è prestata a titolo gratuito, salvo il rimborso spese ai consiglieri, che sarà effettuato dal Cassiere Economo nei limiti stabiliti dal Regolamento interno. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo fissa la data dell'Assemblea Ordinaria che si terrà entro il 30 aprile.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario e il Cassiere Economo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei membri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale, posta elettronica, lettera postale, telegramma, almeno 7 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, prevale la decisione cui accede il Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo;
3. compilare i regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
5. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

**Articolo 23- SOSTITUZIONE:** nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

**Articolo 24- DECADENZA:** nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, il consigliere assente decade automaticamente dalla carica.

**Articolo 25 - PRESIDENTE:** il Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice-Presidente con maggiore anzianità di servizio all'interno del Consiglio Direttivo del C.I.B. a.s.d. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Consiglio Direttivo nominare il nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo.

**Articolo 26 – SCIoglimento:** lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore, scelto anche tra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguiranno la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, ricreativa e culturale.

**Articolo 27 – LIBRI SOCIALI – PUBBLICITA’:** oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economico-finanziari annuali.

**Art. 28 – ARBITRATO E RINUNCIA ALL’AZIONE GIUDIZIARIA:** salvo quanto previsto dall’ultimo comma del presente articolo, qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci in relazione all’esecuzione ed interpretazione del presente statuto o per qualsiasi altro motivo comunque attinente l’attività sociale, sarà rimessa all’inappellabile decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed uno, con funzione di Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

I componenti del Collegio Arbitrale così costituito, in quanto così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irrituale quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza le formalità di procedura previste dal C.p.C..

L’inottemperanza alla decisione arbitrale, così come l’azione davanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l’esclusione del socio inadempiente dall’Associazione.

**Art. 29 – NORME DI RINVIO:** per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme di legge in materia di Associazioni non riconosciute e di Associazionismo ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari del CONI, delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali, di volta in volta, l’Associazione vorrà affiliarsi.

Ora, 08 settembre 2007

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO